



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 gennaio 2015, n. 4

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare e calcarenite sita in località "Fundi" del Comune di Galatina (Le) in catasto al foglio 10 part.IIa 422 ha 1.00.00, in ampliamento e rimodellamento della part.IIa 75 del foglio 10 e delle part.IIe 1, 98 del foglio 11 e delle part.IIe 24, 25, 73, 102, 179, 180, 181, del foglio 10 (la part.IIa 73 verrà utilizzata al solo uso di accesso alla cava), di ha 8.54.68, già autorizzate con Determinazione del Responsabile P.O. n. 110 del 29-07-2009, per una superficie complessiva di ha 9.54.68. Ditta De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c., con sede legale in Collemeto Fraz. di Galatina alla C.da Tagliate s.n.c.

L'anno 2015, addì 16 del mese di Gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 80 del 18-12-2014 sottoscritta dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza agli atti di questo Ufficio al prot. n. 405 del 26-01-2011, il Sig. De Riccardis Alessio, in qualità di legale rappresentante della Ditta “De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c.” con sede legale in Collemeto Fraz. di Galatina, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione dell'attività estrattiva nella cava di calcare e calcarenite sita in località “Fundi” del Comune di Galatina (LE), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, per la part.IIa 422 del foglio 10, di ha 1.00.00, in ampliamento e rimodellamento delle scarpate, alla part.IIa 75 del foglio 10 e part.IIe 1, 98 del foglio 11 e part.IIe 24, 25, 73, 102, 179, 180, 181, del foglio 10 (la part.IIa 73 verrà utilizzata al solo uso di accesso alla cava), di ha 8.54.68, già autorizzate con Determinazione del Responsabile P.O. n. 110 del 29-07-2009, per una superficie complessiva di ha 9.54.68;
2. con Decreto dell'Assessore n. 21/Min del 08-04-1998, alla Ditta De Riccardis Roberto e Aldo Antonio s.n.c. (ora De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c.) veniva autorizzata la coltivazione nella cava di calcare e calcarenite sita in località “Fundi” del Comune di Galatina, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85, per le part.IIe 24, 25, 73, 102, 179, 180, 181, (la part.IIe 73 verrà utilizzata al solo uso di accesso alla cava) del foglio 10 di ha 6.72.02 fino al 31-12-2005;
3. con Determina Dirigenziale n. 62 del 10-07-2008, alla Ditta De Riccardis Roberto e Aldo Antonio s.n.c. (ora De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c.) veniva autorizzata la proroga, fino al 30-07-2009;
4. con Determinazione del Responsabile P.O. di Lecce n. 89 del 23-10-2008, veniva autorizzata la variazione societaria dalla Ditta De Riccardis Roberto e Aldo Antonio s.n.c. alla Ditta De Riccardis Alessio e Aldo Antonio, fino al 30-07-2009;
5. con Determinazione del Responsabile P.O. di Lecce n. 110 del 29-07-2009, alla Ditta De Riccardis

Alessio e Aldo Antonio, veniva autorizzato l'ampliamento nella cava di calcare e calcarenite sita in località "Fundì" del Comune di Galatina, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, per la part.IIa 75 del foglio 10 di ha 0.57.17 e part.IIe 1 e 98 del foglio 11 di ha 1.25.49 e all'approfondimento delle part.IIe già autorizzate con Decreto dell'Assessore n. 21/Min del 08-04-1998 ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85 e s.m.i., n. 24, 25, 73, 102, 179, 180 e 181, (la part.IIa 73 verrà utilizzata al solo uso di accesso alla cava) del foglio 10, per una superficie complessiva di ha 8.54.68, fino al 30-07-2024;

6. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- con nota prot. 21759/2013 il Responsabile del servizio incaricato del Settore Assetto del Territorio del Comune di Galatina, ha comunicato il parere favorevole, facendo presente, inoltre, che l'istanza è stata affissa all'albo pretorio del Comune interessato, dal 26-11-2012 al 10-12-2012 e che non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

- con nota n. 2483 del 3-08-2011, Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Regolamentazione del Servizio Tutela delle Acque, ha espresso parere favorevole di compatibilità con il piano a condizione che qualora siano previste opere di prelievo di acqua dalla falda sotterranea, vengano strettamente rispettati i vincoli relativi alla zona di tutela interessata come prescritto dal P.T.A.;

- con perizia giurata n. 2468/2010 SIGP del 27-11-2010, il tecnico incaricato e l'esercente attestano che l'area oggetto di ampliamento individuata in catasto al foglio 10 part.IIa 422 di ha 1.00.00 del Comune di Galatina:

a. Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (siti di importanza Comunitaria -SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS);

b. Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex legge 394/91;

c. Non ricade, in aree individuate dal PUUT/p della regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE A né come ATE B;

d. L'attività di coltivazione non ricade neanche parzialmente in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI dell'A.d.B. della Puglia;

e. Dispone ancora alla data odierna di un giacimento da coltivare di un volume di mc. 524.800;

f. Per esaurire il giacimento residuo (volume mc. 524.800) necessita di un periodo di tempo di anni 18;

g. L'area interessata non è indicata nella carta giacimentologica approvata con Deliberazione della G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010 come area sottoposta a vincoli.

- con perizia giurata n. 621/2011 SIGP del 12-04-2011, il tecnico incaricato e l'esercente attestano che l'area oggetto di ampliamento individuata in catasto al foglio 10 part.IIe 24, 25, 73, 75, 102, 179, 180 e 181 e foglio 11 part.IIe 1 e 98 di ha 8.54.68 del Comune di Galatina:

in riferimento al PUTT/p della Regione Puglia, così come approvato con Delibera di G.R. n. 1478 del 15-11-2000, ed eventualmente modificato in sede di adeguamento di cui all'art. 5.06 delle NTA del suddetto PUTT/p o con approvazione dello strumento urbanistico comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale del Comune n. 62 del 06/12/2005 come:

a) Ricade in aree individuate Ambito Esteso (ATE) di tipo C;

b) Ricade o interferisce con Ambito Territoriale Distinto (ATD) di tipo NESSUNO;

c) Ricade o Interferisce con i seguenti elementi geomorfologici di cui alla Carta Geomorfologica del PUTT/p: NESSUNO;

d) Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;

e) Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della soprintendenza ai Beni Archeologici;

f) In riferimento al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia approvato con delibere del Comitato Istituzionale del 09 marzo 2011 pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità di Bacino il 22-03-2011

- NON ricade in aree a Pericolosità Idraulica;
  - NON ricade in aree a Pericolosità Geomorfologica;
  - NON interferisce con il reticolo idrografico.
- g) Non ricade neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive)/43 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS e /)/409/CE (zone di protezione speciale ZPS);
- h) Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex legge 394/91;
- i) L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;
- j) Il piano quotato allegato alla presente asseverazione è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data odierna del 12-04-2011;
- k) Necessita del parere di conformità da parte dell'AdB Puglia in riferimento a quanto disposto con determina Dirigenziale n. 115/2010.

Il Segretario generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 10580 del 21-09-2011, ha comunicato che sulle aree interessate all'ampliamento e rimodellamento non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con delibera n. 39 del 30-11-2005.

"Si ritiene opportuno inoltre, che qualora non fosse già stato analizzato, si esamini l'intero progetto rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso interposto tra il fondo cava e la stessa falda, così come previsto nel punto B) della delibera dirigenziale di Codesto Servizio n. 115/2010 pubblicata sul BURP n. 151/2010".

La Soprintendenza Archeologica di Taranto con nota n. 2418 del 22-02-2012 ha comunicato parere favorevole allo sfruttamento della cava;

Con determinazione n. 1613 del 25-10-2012 il Funzionario delegato del Servizio Ambiente del Comune di Galatina, ha espresso parere favorevole di VIA e per lo Studio di Impatto Ambientale proposto dalla Ditta con le prescrizioni delle allegate note del Servizio Tutela della Acque, dell'Autorità di Bacino e della ASL di Lecce;

Il Responsabile incaricato del Servizio Edilizia Pubblica e Privata, con nota 11585/2013, ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della cava in oggetto, detta autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita;

Con nota prot. 13039 del 17-09-2014, la Ditta ha trasmesso le prove di permeabilità, ai sensi della Del. Dir. N. 115/2010, effettuate da tecnico abilitato attestando che il valore K è pari a 10-? m/s, per cui non è necessaria la richiesta del parere di conformità da parte dell'Autorità di Bacino;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 12206 del 02-09-2014, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

#### ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Autorizzare per quanto sopra, fino al 31-12-2030, la Ditta De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c., ai sensi dell'art. 8 della l.r. 37/85 e ss. mm. ii., alla coltivazione della part.IIa 422 del foglio 10 di ha 1.00.00 nella cava di calcare e calcarenite sita in località "Fundi" del Comune di Galatina (Le) in ampliamento e rimodellamento alla part.IIa 75 del foglio 10, alle part.IIe 1, 98 del foglio 11 e alle part.IIe 24, 25, 73, 102, 179, 180, 181, del foglio 10 (la part.IIa 73 verrà utilizzata al solo uso di accesso alla cava), di ha 8.54.68, già autorizzate con Determinazione del Responsabile P.O. n. 110 del 29-07-2009, per una superficie complessiva di ha 9.54.68;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Decreto di autorizzazione dell'Assessore n. 21/Min del 08-04-1998, dalla Determina Dirigenziale n. 62 del 10-07-2008 e dalla Determinazione del Responsabile P.O. di Lecce n. 110 del 29-07-2009, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 405 del 26-01-2011;

- c La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- d Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 200.000,00 (Duecentomila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2030, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

5. Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;

- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;

- sarà notificato in copia Ditta De Riccardis Alessio e Aldo Antonio s.n.c., con sede legale in Collemeto Fraz. di Galatina alla C.da Tagliate s.n.c. e al Sindaco del Comune di Galatina (Le)

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente

dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons